

Nota Tecnica PEFC Italia

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione della certificazione PEFC GFS/GSP e sui rapporti con la Catena di Custodia

La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e di Gestione Sostenibile delle Piantagioni (pioppeti, piantagioni a ciclo medio-lungo e piantagioni policicliche) (GSP) si applica esclusivamente al settore forestale e a quello delle piantagioni arboree e riguarda i relativi prodotti – legnosi e non legnosi – fino al momento del cambio di custodia. Tale cambio di custodia coincide con il momento in cui la responsabilità legale del prodotto passa dal proprietario o gestore certificato PEFC a un altro soggetto e ha inizio con la cessione del prodotto.

Ne consegue che il **proprietario o gestore certificato PEFC non necessita di una certificazione di Catena di Custodia (CoC) per dichiarare come certificati PEFC i prodotti derivanti da proprie trasformazioni, nel caso in cui tali trasformazioni impieghino unicamente le materie prime provenienti dal bosco oggetto della certificazione.** In questi casi i processi di lavorazione devono essere descritti in maniera puntuale all'interno del Manuale GFS o GSP.

L'obbligo di disporre della certificazione CoC interviene invece qualora esista il rischio di mescolanza tra materiale certificato PEFC e altro materiale (es: acquisto/ approvvigionamento di materiale non certificato) oppure venga affidata a un terzista la lavorazione/trasformazione, in tutte le fasi successive all'abbattimento.

La marcatura sui prodotti così certificati non sarà possibile, in considerazione delle limitazioni poste dallo standard PEFC ST 2001. L'organizzazione può invece utilizzare i marchi fuori prodotto per comunicare che l'origine del materiale è una foresta certificata PEFC. Se l'organizzazione desidera utilizzare un'etichetta sul prodotto, deve ottenere un certificato CoC.

L'organizzazione certificata per la GFS può utilizzare i marchi fuori prodotto per comunicare che i propri prodotti provengono da una foresta certificata PEFC. Ciò può avvenire anche mediante l'inserimento di dichiarazioni sui documenti di vendita (ad esempio, fatture, DDT o contratti di vendita di boschi in piedi) nei quali si indichi che il materiale venduto proviene da una foresta certificata PEFC e quindi reca la dicitura "100% certificato PEFC" (o, in alternativa, "100% Origine PEFC").

Nel caso in cui non sia necessario l'ottenimento della certificazione di CoC sulla base delle motivazioni sopra descritte, a supporto della verifica da parte degli Organismi di Certificazione, il proprietario o gestore forestale deve garantire la registrazione e la disponibilità almeno delle seguenti informazioni ed evidenze:

- inventario dei dati di geolocalizzazione relativi all'area certificata in cui vengono raccolti i prodotti forestali e arborei. I dati di geolocalizzazione possono essere limitati ai siti operativi attivi dell'organizzazione;

- quantità, tipologia (con relativa categoria di prodotto/i come definiti dal PEFC Internazionale¹) e data di prelievo dei prodotti forestali certificati;
- eventuali lavorazioni effettuate e tipologia di prodotti trasformati;
- documenti di vendita o di trasporto con relativa dichiarazione PEFC (X% certificato PEFC o in alternativa, "100% Origine PEFC") seguita dal codice di certificato

Tali evidenze devono essere rese disponibili agli OdC in occasione delle verifiche ispettive, al fine di dimostrare la corretta applicazione dei requisiti dello standard.

Inoltre, nella cessione del materiale a un cliente certificato PEFC per la CoC, come esplicitato in ITA 1000, i documenti commerciali o di trasporto (ad es. fattura o DDT) devono riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:

- a) identificazione del fornitore,
- b) identificazione del prodotto,
- c) quantità del/i prodotto/i,
- d) identificazione della consegna (data, periodo o periodo contabile),
- e) nome dell'organizzazione cliente PEFC,
- f) dichiarazione PEFC applicabile per ciascun prodotto coperto,
- g) numero di certificato PEFC riconosciuto del fornitore.

Gli standard GFS e GSP del PEFC Italia rientrano nell'ambito della certificazione di prodotto (UNI CEI EN ISO/IEC 17065): ciò consente di inquadrare correttamente le responsabilità del proprietario o gestore certificato, evitando la necessità di una certificazione CoC quando non sussista alcun rischio di mescolanza con materiale esterno, e garantendo al tempo stesso la tracciabilità, la trasparenza e l'integrità del materiale certificato lungo la filiera.

¹ Le categorie di prodotto sono disponibili al documento tecnico "Categorie di prodotto PEFC" disponibile in [questa pagina](#).